

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1196

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)

Modificazioni al codice di procedura penale

*Seduta del 24 febbraio 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. - Negli ultimi tempi la violenza criminale si è diffusa ed aggravata in modo tale da porre in termini di estrema serietà il problema di combatterla con mezzi legali idonei, se non a debellarla del tutto, quanto meno a contenerla entro limiti tollerabili per una civile convivenza. L'inefficienza degli strumenti attualmente disponibili per raggiungere questi scopi è dimostrata fra l'altro dai gravissimi delitti, che continuano a succedersi con impressionante frequenza, aggredendo con una pericolosità crescente la vita, la libertà e i beni dei cittadini, e tentando di minare le basi della convivenza sociale e delle istituzioni democratiche.

Di fronte a una situazione così rischiosa e che crea nell'opinione pubblica vivissime reazioni ed un giustificato allarme, il Governo si è impegnato, a conclusione del recente dibattito parlamentare sull'ordine pubblico, a svolgere una coerente azione diretta a prevenire e a reprimere la attività delinquenziali, attraverso tutte quelle misure, d'ordine legislativo e amministrativo, che servano a portare avanti una decisa ed efficace politica criminale.

Tra queste misure, il Governo ritiene che meritino particolare rilievo quelle che

hanno di mira l'obiettivo di una giustizia penale rapida ed efficiente, capace di realizzare prontamente quello che è uno dei suoi fini essenziali, cioè la repressione del delitto mediante la pena, per scoraggiare così, con l'esempio, la ripetizione di comportamenti criminosi. Attualmente, purtroppo, il funzionamento dell'apparato giudiziario è inceppato e compromesso da una serie di fattori, che rallentano notevolmente il corso della giustizia e che ostacolano una sollecita definizione dei processi penali, contribuendo così, in misura certo non indifferente, a mantenere vivo lo stato di preoccupante tensione e a impedire che lo Stato possa avere ragione della spietata offensiva criminale in atto nel paese.

La sollecitudine dei giudizi penali e l'immediatezza delle punizioni nei casi dovuti sono infatti elementi decisivi nella lotta alla criminalità. Meglio di altri rimedi, la rapidità delle procedure può rappresentare un concreto deterrente nei confronti della delinquenza, in modo da renderne vane le iniziative e da contenerne la diffusione e gli effetti all'interno del corpo sociale. Il Governo perciò considera come un obiettivo di fondo della sua azione la celerità esemplare della giustizia, soprattutto di

quella penale, nella convinta consapevolezza che passa certamente per questa via il tentativo di ristabilire le condizioni necessarie per un ordinato sviluppo della convivenza sociale e per riaffermare, nella coscienza dei cittadini, il primato del diritto.

Naturalmente, è appena il caso di sottolineare come non sia possibile raggiungere appieno un risultato del genere, senza avere affrontato e risolto, in una visione globale, i numerosi e gravi problemi che compromettono il regolare funzionamento della giustizia. Per uscire definitivamente dalla crisi, sono necessari una serie di interventi, che mettano a disposizione dell'amministrazione giudiziaria i mezzi, normativi e strutturali, capaci di restituire all'apparato una efficienza, che risulti adeguata alla realtà del momento e alle particolari esigenze della nostra società.

Il Governo è da tempo impegnato nella realizzazione di questo programma, e alle iniziative già prese altre ne seguiranno, nella comune direzione di porre rimedio, con le opportune revisioni della legislazione vigente e delle strutture giudiziarie, alle disfunzioni non più tollerabili dell'organizzazione della giustizia. Si colloca appunto in questa prospettiva il presente disegno di legge, che accogliendo i suggerimenti contenuti nella risoluzione approvata al termine del ricordato dibattito parlamentare, intende contribuire a rendere più celeri i giudizi penali, soprattutto attraverso la parziale modifica della disciplina relativa agli istituti processuali della connessione, delle notificazioni e delle nullità.

È apparso sempre più chiaro negli ultimi tempi come l'attuale regolamentazione dei suddetti istituti sia divenuta, per taluni aspetti, una delle cause che ostacolano o ritardano la definizione dei processi penali, in quanto favoriscono le esasperanti lentezze dell'istruzione e concorrono più in generale a invelenire la piaga dei processi che languiscono e che non riescono a giungere alla conclusione, magari per un malinteso rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa. Il Governo perciò, raccogliendo lo specifico invito rivoltagli in questo senso dal Parlamento con la risoluzione prima citata, si propone di eliminare gli accennati inconvenienti, procedendo a una revisione della normativa vigente, che, senza risolversi in una riforma globale degli istituti in questione, ne rettifichi tuttavia

la disciplina, in alcuni dei punti più significativi, così da renderli più idonei a soddisfare quelle esigenze di celerità e di efficacia nella lotta alla criminalità che sono oggi particolarmente avvertite dalla coscienza sociale.

Per finalità analoghe, si è anche ritenuto di modificare le norme che fissano i criteri di determinazione della competenza per territorio in tema di reati permanente e continuato; ciò in quanto si tratta di criteri, che oltre ad apparire in qualche misura inadeguati rispetto alla struttura e alla stessa regolamentazione legislativa dei due istituti in questione, sono anche fonte di incertezze e distorsioni applicative, tali da provocare nella pratica frequenti conflitti di competenza e quindi da ritardare il corso regolare dei processi.

2. - La prima delle variazioni proposte nella materia ora accennata intende modificare l'articolo 39 del codice di procedura, nella parte in cui stabilisce che per il reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui è cessata la permanenza. Al riguardo, per rendersi conto di come il criterio suddetto non abbia in sostanza nessuna giustificazione, nemmeno teorica, basta rilevare che il reato permanente, quale che sia la dottrina a cui si aderisca circa la sua natura, è pur sempre un unico reato che si consuma non appena risultino integrati gli elementi essenziali della fattispecie e indipendentemente dalle vicende relative alla successiva permanenza. Correlativamente, nei reati permanenti, l'allarme sociale, che resta l'unico criterio valido per l'individuazione del giudice territorialmente competente, si verifica normalmente, o almeno nella generalità dei casi, nel luogo in cui inizia la consumazione, essendo di solito del tutto occasionale o comunque indifferente quello in cui cessa la permanenza: ciò che conferma come non esista nessuna ragione logico-giuridica per attribuire al giudice di questo luogo la competenza territoriale.

Tali incongruenze tuttavia non avrebbero sollecitato in questo momento l'intervento del Governo, se, specie negli ultimi tempi, non fossero state causa di gravi disfunzioni e di pesanti ritardi nella definizione di procedimenti, relativi ad alcuni dei reati che più allarmano l'opinione pubblica, come sono in particolare i sequestri

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di persona e le associazioni delittuose, di tipo terroristico o eversivo.

Per i sequestri di persona, infatti, accade con frequenza che le persone rapite sono liberate, spesso a distanza di mesi, in località lontane da quella in cui è avvenuto il sequestro e che quindi i procedimenti già iniziati da un'autorità giudiziaria debbono essere trasferiti per competenza ad altri giudici, con conseguenze sicuramente negative, almeno per due motivi: anzitutto perché lo spostamento di competenza è sempre fonte di ritardi, non fosse altro che per la necessità in cui viene a trovarsi il nuovo giudice di rendersi precisamente conto, prima di continuare le indagini, delle modalità di esecuzione del reato; e in secondo luogo perché il collegamento del criterio di determinazione della competenza al luogo di liberazione del sequestrato può anche creare l'impressione nell'opinione pubblica che la volontà degli autori del reato sia in concreto decisiva per la scelta del giudice.

Negli anni più recenti, d'altra parte, sono divenuti sempre più frequenti i sodalizi criminosi che continuano a vivere e ad operare, anche dopo che sono stati arrestati o denunciati taluni dei colpevoli e che sono quindi iniziati, per un fatto determinato, uno o più processi. In casi del genere, poiché l'associazione non si è sciolta, la cessazione della permanenza, coincidendo con lo scioglimento del sodalizio, non può evidentemente funzionare come un criterio di determinazione della competenza, unico per tutti i colpevoli; è necessario pertanto ricorrere a criteri, che non avendo carattere unitario, possono radicare la competenza in luoghi diversi rispetto ai gruppi di associati, scoperti e denunciati in tempi successivi, e quindi provocare l'inizio di molteplici processi per lo stesso reato di associazione. Ma appunto perché si tratta del medesimo reato, la situazione di conflitto che ne deriva prolunga indefinitamente i tempi di definizione dei vari processi.

Per ovviare a questi inconvenienti, l'articolo 39 del codice di procedura è stato modificato nel senso di stabilire che in caso di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui si è perfezionata la fattispecie delittuosa, indipendentemente dalle vicende ulteriori. Si ottiene così il duplice risultato, da un lato, di meglio armonizzare la regola processuale con la struttura del reato permanente, dal-

l'altro di soddisfare le particolari, ma sentite esigenze, che i reati di sequestro siano giudicati nel luogo in cui si è verificato il sequestro e che per i delitti di associazione sia utilizzabile, non appena il sodalizio criminoso venga scoperto, un criterio unitario di determinazione della competenza, valido anche per i fatti che eventualmente prolungano nel tempo la durata dell'associazione.

L'altra modifica che si propone, con l'articolo 1 della legge, accanto alla variazione ora illustrata, riguarda anch'essa l'articolo 39, nella parte in cui si stabilisce che, in caso di reato continuato, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui è cessata la continuazione. Dopo che il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, ha modificato l'articolo 81 del codice penale, prevedendo la configurabilità della continuazione anche rispetto a violazioni di diverse disposizioni di legge, la suddetta regola processuale comporta la conseguenza che quando si trovino a concorrere reati eterogenei di diversa gravità, la competenza territoriale appartiene, per tutti, al giudice dell'ultimo reato, anche se di minore gravità e magari di scarsissimo rilievo rispetto agli altri. Si tratta, come è chiaro, di una conseguenza che non appare coerente al sistema, ma che può anche funzionare come una causa di rallentamento del corso della giustizia, essendo indubbio che la pretesa del giudice del reato minore di conoscere tutti i reati è destinata a incontrare nella pratica una resistenza degli altri giudici certo maggiore di quella ipotizzabile quando l'ultimo reato sia il più grave.

Si è perciò deciso di disporre, con un'opportuna ristrutturazione dell'articolo 39, che in caso di reato continuato la competenza appartiene al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave e che quando i reati sono di pari gravità, funziona come criterio sussidiario quello del luogo di commissione del primo reato.

E' appena il caso di aggiungere che entrambe le modifiche proposte hanno una portata esclusivamente processuale, mentre lasciano immutate le norme di diritto sostanziale relative al reato permanente e continuato. E' d'altra parte evidente come l'immediata entrata in vigore delle innovazioni, sulla base del principio del *tempus regit actum*, potrebbe provocare lo spostamento di competenza per molti processi pendenti e quindi ritardare anziché

accelerare il corso della giustizia. Con una norma transitoria perciò si è stabilito che la norma dell'articolo 1 non si applica ai processi in corso al momento di entrata in vigore della legge.

3. — Il Governo ha rilevato a proposito dell'istituto della connessione che le norme oggi vigenti in materia, prevedendo lo spostamento della competenza e la riunione dei procedimenti in tutti i casi, specificatamente contemplati dall'articolo 45 del codice di procedura penale, in cui tra le varie regiudicande esista un nesso anche meramente occasionale, finisce col legare la sorte di tutti i processi riuniti a quello del processo cumulativo, e ciò indipendentemente dal grado delle difficoltà probatorie inerenti a ciascuno dei reati che ne formano oggetto. L'esperienza giudiziaria dimostra infatti come spesse volte (e negli ultimi tempi con sempre maggiore frequenza) la logica della connessione comporti la riunione di processi relativi a reati di facile o semplice accertamento, come possono essere ad esempio quelli concernenti le armi, con processi che richiedono invece, per essere definiti, indagini molto complesse e dall'esito incerto. In ipotesi del genere, la riunione dei processi non è soltanto causa di un grave e ingiustificato pregiudizio all'economia processuale, ma rappresenta anche una distorsione, non trascurabile, delle finalità del processo, in quanto, impedendo l'immediata punizione dei reati già accertati o comunque di facile accertamento, vanifica le funzioni di esemplarità che sono proprie del giudizio penale e aumenta nei cittadini il senso di sfiducia nella giustizia e la convinzione della sua impotenza.

Con l'articolo 2, perciò, si è ritenuto di modificare l'articolo 45 del codice di procedura, aggiungendovi un comma, con il quale si stabilisce che la connessione non opera sia rispetto ai procedimenti relativi a reati per i quali gli imputati sono stati sorpresi in flagranza o che hanno commesso mentre erano arrestati, detenuti o internati, sia rispetto ai processi che hanno ad oggetto reati per cui la prova appare evidente. Come si vede, tutti i casi considerati hanno in comune la caratteristica che si tratta di reati che non richiedono indagini difficili, per il modo in cui sono stati commessi o scoperti, e per i quali è quindi possibile una sollecita,

immediata definizione delle relative procedure. E' fuori dubbio di conseguenza, per quanto prima si è detto, che con riferimento a questi reati, la connessione, come è oggi disciplinata dal codice, può soltanto trasformarsi in un fatto di ingiustificato ritardo, così da mettere in pericolo la credibilità stessa delle istituzioni giudiziarie.

La nuova norma, che viene aggiunta all'articolo 45 del codice di procedura penale, tende ad ovviare ad un simile rischio, in quanto, disponendo che nelle ipotesi accennate la connessione non opera, ne impedisce in pratica gli effetti, in ordine sia alla competenza che alla possibilità di riunione dei processi. Più precisamente, durante la fase istruttoria, i processi del tipo indicato non potranno mai subire spostamenti di competenza per connessione, e non potranno mai essere riuniti ad altri processi, con la conseguenza (come è precisato esplicitamente nell'ultima parte della nuova disposizione) che nei casi considerati si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.

Nella stessa linea di questa innovazione, è sembrato peraltro opportuno integrare e modificare la disciplina dettata dall'articolo 414 del codice di procedura, in materia di separazione dei giudizi. La norma, come è noto, si limita oggi a stabilire che la separazione può essere disposta soltanto nel dibattimento; per favorire l'immediata trattazione di quelli tra i processi riuniti che possono essere avviati a conclusione con maggiore facilità, si è ritenuto di precisare che la separazione può essere disposta ogni volta che si manifesti « la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti ». In questo modo, con una norma parallela a quella dettata per l'istruzione dall'articolo 46, secondo comma del codice di procedura penale, si ottiene che il giudice possa procedere senz'altro al giudizio per quei reati o nei confronti di quegli imputati, per cui non siano necessari ulteriori adempimenti o particolari accertamenti, così da non ritardare la definizione di un processo per il solo fatto della connessione.

La norma naturalmente sarà applicabile, non solo nel caso in cui siano di diverso grado le difficoltà probatorie inerenti ai vari reati, ma anche in presenza di circostanze processuali, che rendano impossibile la de-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finizione contestuale del processo cumulativo. Proprio in riferimento a ipotesi del genere, si è escluso l'obbligo di disporre la separazione soltanto nel dibattimento, e se ne è ammessa la possibilità anche nella fase predibattimentale, in modo da permettere al giudice di iniziare e definire taluno dei processi riuniti, anche quando l'apertura del dibattimento non sarebbe possibile rispetto agli altri; ciò all'unica condizione, spiegabile con l'interesse che tutti possono avere alla definizione unitaria o separata del processo, che le parti (o i loro difensori) siano messi in grado di esprimere il proprio parere sull'opportunità della separazione.

Queste regole potranno evidentemente trovare immediata applicazione anche nei processi in corso, mentre, per rendere subito operante il principio che impedisce gli effetti della connessione in casi determinati, si è stabilito, con l'apposita disposizione transitoria dell'articolo 8, che quando ricorrano le situazioni previste nel comma aggiunto all'articolo 45 del codice di procedura penale, il giudice deve ordinare la immediata separazione dei procedimenti riuniti, in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della legge.

4. — Altrettanto e forse più vistose di quelle fin qui messe in evidenza a proposito della connessione sono le conseguenze negative per il rapido corso della giustizia penale, che derivano dall'attuale regime delle notificazioni all'imputato. La legge delega per la riforma del codice di procedura penale si è specificamente preoccupata del problema, prevedendo la semplificazione del sistema delle notifiche e la possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione rispetto a quelli tradizionali. L'indicazione è stata in parte ripresa dall'articolo 33 della legge 22 marzo 1975, n. 152, che ha consentito, in casi determinati e rispetto a certi soggetti processuali, l'esecuzione delle notifiche urgenti a mezzo del telegrafo o del telefono; ma l'innovazione non può evidentemente considerarsi risolutiva, in quanto l'esperienza insegna come le cause più frequenti di ritardo siano un effetto del principio secondo cui l'imputato, che non abbia eletto domicilio, debba essere ricercato, per le notifiche, nei luoghi della sua dimora reale. L'articolo 171 del codice di procedura pe-

nale, infatti, dopo aver stabilito che l'imputato, fin dal suo primo contatto col giudice o col pubblico ministero, deve dichiarare o eleggere domicilio, ai fini delle notificazioni successive alla prima, chiarisce poi che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità (originaria o sopravvenuta) della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni hanno luogo secondo le regole dettate per la prima notificazione all'imputato e cioè, salvo il caso dell'irreperibilità, mediante consegna dell'atto nei luoghi specificamente indicati dall'articolo 169.

Il rispetto di questa regola, imponendo all'ufficio giudiziario una ricerca dell'imputato, che deve essere rinnovata continuamente e in modi spesso defatiganti, nelle varie fasi del processo, allunga in modo abnorme i tempi della giustizia penale e ne rallenta il corso, in misura non indifferente, contribuendo così ad aggravarne i costi, in termini di spese e di impiego di personale. Pertanto, per dare al problema una soluzione adeguata alle esigenze di un'effettiva celerità dei processi, si è ritenuto di modificare la normativa vigente proprio nel punto ora indicato, e quindi di sostituire con un principio di segno opposto la regola oggi vigente dell'obbligo di ricerca dell'imputato nei luoghi della sua dimora.

A questo fine si è lasciata sostanzialmente immutata la struttura dell'attuale articolo 171 del codice di procedura, ma si è disposto che l'indiziato o l'imputato non detenuto, durante il primo atto compiuto con la loro presenza, e quello detenuto o internato, allo atto della sua scarcerazione, hanno l'onere di dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, con la conseguenza, che in caso di mancanza, d'insufficienza o di inidoneità delle dichiarazioni, si procederà alla notifica nelle forme previste per gli irreperibili, e cioè mediante deposito dell'atto in cancelleria e avviso al difensore. Si è per altro aggiunto che l'indiziato o l'imputato che ricevono la comunicazione giudiziaria hanno parimenti l'onere di dichiarare o eleggere il domicilio, e che in mancanza, il luogo in cui è stata notificata la comunicazione sarà quello in cui verranno eseguite le successive notificazioni. È stato infine ribadito che lo imputato è tenuto a comunicare all'autorità che procede ogni mutamento del luogo dichiarato o del domicilio eletto, ma si è pre-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cisato, all'ultimo comma della norma, che le notificazioni, quando siano divenute impossibili, perché l'imputato non abbia comunicato i sopravvenuti mutamenti di domicilio, saranno eseguite, da quel momento in poi, nelle forme previste per gli irreperibili.

Con queste disposizioni, l'obbligo di ricerca dell'imputato nei luoghi della sua dimora reale viene eliminato dal sistema vigente, con riferimento a tutte le notificazioni successive alla prima, per essere sostituito, sempre in relazione a tale ipotesi, dal principio della notifica in un domicilio legale. La regola, che vale per tutto il corso del processo, come si precisa nell'articolo 172 del codice di procedura penale, opportunamente modificato dall'articolo 4 (anche con la soppressione dell'inutile richiamo dell'articolo 170) si inserisce senza difficoltà nel quadro dei principi fondamentali dell'ordinamento in quanto l'imputato è messo in condizione, col semplice rispetto di certe formalità, di ottenere che le notifiche vengano eseguite in un luogo dove si trovi egli stesso o una persona da lui prescelta a comunicargli l'atto. In altri termini, il sacrificio imposto agli interessi dell'imputato è in sostanza così modesto e praticamente insignificante, che ben si giustifica col risultato di accelerare le procedure giudiziarie, mediante un istituto che come quello illustrato costituisce un adeguato e coerente sviluppo della tendenza di semplificazione delle notificazioni già presente nella nostra legislazione.

Ovviamente, le nuove norme non sono di per sé applicabili ai processi in corso, in quanto la validità della determinazione legale del domicilio è subordinata all'esistenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, fatta ai fini delle notifiche successive alla prima. Si è perciò dettata con l'articolo 9 una disposizione transitoria relativa alle notificazioni, e si è evitato di prescrivere che l'autorità procedente abbia l'obbligo di invitare l'imputato a fare la dichiarazione o la elezione di domicilio; ciò perché, in certi casi, specie quando i processi siano prossimi alla definizione, potrebbe essere più gravoso per gli uffici effettuare il suddetto invio del lesto che continuare a procedere alle notifiche secondo il sistema oggi vigente.

Si è stabilito, di conseguenza, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, si applicheranno per le notificazioni le nuove norme, soltanto se lo ufficio che procede avrà inviato all'imputato

un'apposita comunicazione, con l'invito a dichiarare o a eleggere il domicilio.

5. — L'ultimo punto della riforma riguarda l'attuale regime delle cosiddette nullità assolute, previste dall'articolo 185 del codice di procedura. È appena il caso di ricordare al riguardo come il ripristino delle nullità insanabili ad opera della novella del 1955 abbia finito col produrre notevoli inconvenienti, specie in termini di ostacolo alla speditezza dei procedimenti; ciò soprattutto per la sostanziale irrilevanza di molti vizi, che pure rientrano nelle categorie elencate dall'articolo 185 e per la frequenza con cui si verifica nella pratica il fenomeno di processi in cui le nullità insanabili sono dichiarate soltanto in fasi o in gradi successivi a quelli in cui si sono verificate e che per questo solo fatto debbono regredire alle fasi precedenti, anche se le parti abbiano potuto regolarmente partecipare allo svolgimento ulteriore del processo.

La gravità di tali inconvenienti, che incide negativamente non solo sulla celerità, ma anche sulla credibilità della giustizia, è certamente tale da giustificare un intervento legislativo che valga a contenere gli effetti delle nullità insanabili, pur senza ripristinare la disciplina originaria del codice, che aveva degradato tutte le nullità al rango di nullità relative, costringendo la giurisprudenza a ricorrere, di fronte a palesi violazioni dei principi fondamentali del processo, alla categoria dell'inesistenza. Pur muovendosi in questa direzione, il Governo tuttavia ha ritenuto impraticabile una soluzione che qualificasse invalidi soltanto gli atti che, in dipendenza di un vizio formale, risultino inidonei ad arrecare un pregiudizio effettivo o potenziale alle parti interessate al loro compimento; ciò perché un simile criterio, non solo non sarebbe utilizzabile rispetto alle nullità concernenti la costituzione del giudice e la iniziativa del pubblico ministero, ma finirebbe in sostanza, per quanto riguarda le nullità inerenti alla partecipazione dell'imputato e del difensore, col rimettere al giudizio discrezionale del giudice ogni valutazione sulla sussistenza in concreto delle invalidità.

Si è perciò ritenuto preferibile sostituire il secondo comma dell'articolo 185, con una disposizione con la quale si stabilisce che le nullità cosiddette assolute possono essere rilette d'ufficio o dedotte dalle parti, non oltre il compimento delle formalità di apertura

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del dibattimento, quando si sono verificate nell'istruzione, e finché non sia definito il grado successivo del giudizio, quando si sono verificate nel corso del giudizio di primo o di secondo grado o in quella di rinvio.

Già oggi, com'è noto, le nullità assolute sono sottoposte per la loro deducibilità e rilevabilità ad un limite temporale che coincide con la cosa giudicata. Con la nuova disposizione, questo limite viene per così dire abbassato, in quanto le nullità saranno rilevabili e deducibili non per tutto il corso del processo, ma solo nella fase o nel grado successivi a quello in cui si sono verificate.

Resta tuttavia fermo che il regime delle nullità previste dall'articolo 185 continuerà

ad essere sostanzialmente diverso da quello inerente alle nullità relative, proprio perché le parti e il giudice avranno la possibilità di eccepirle o di dichiararle anche in una fase del processo ulteriore rispetto a quella in cui si sono verificate; ma si eviterà che esse possano essere dedotte in qualunque momento, anche dopo che le parti abbiano dimostrato, accettando il libero svolgimento della dialettica processuale, di non avere alcun interesse a farle valere. Un atteggiamento del genere può ben essere interpretato come un segno che l'atto viziato abbia raggiunto il suo scopo ed essere utilizzato come un legittimo discrimine ai fini della rilevabilità e deducibilità della nullità.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Se si tratta di reato tentato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il reato.

Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in ebbe inizio la consumazione. Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave e in caso di pari gravità il primo reato ».

## ART. 2.

All'articolo 45 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« La connessione non opera rispetto ai procedimenti relativi a reati per i quali lo imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza o che hanno commesso mentre erano arrestati, detenuti o internati, nonché a quelli per cui la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ».

## ART. 3.

L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 171 — (*Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato*). — Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dello imputato, che non sia detenuto né internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione ovvero del rifiuto di compierle, è fatta menzione nel processo verbale.

Fuori della suddetta ipotesi, l'indiziato o l'imputato è invitato a fare la dichiarazione o l'elezione previste dal comma precedente, mediante la comunicazione giudiziaria, con la quale è altresì avvertito che, in mancanza o in caso di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione e dell'elezione, il luogo in cui la comunicazione gli è stata notificata sarà quello in cui verranno eseguite le successive notificazioni. Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimissione, ha lo obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorità che procede con le forme previste dal secondo comma. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'indiziato o l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elet-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tivo; in tal caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finché questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, se mancano o sono insufficienti o inadeguate la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni saranno eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.

Si provvede nello stesso modo, quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del secondo comma.

## ART. 4.

L'articolo 172 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 172 - (*Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato*). — La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto è disposto nella prima parte dell'articolo 532».

## ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le nullità previste da questo articolo sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono essere più rilevate, né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia definito il grado successivo del giudizio ».

## ART. 6.

L'articolo 414 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 414 - (*Separazione di giudizi*). — Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, può ordinare la se-

parazione dei giudizi, se si manifesta la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti ».

ART. 7.

*(Disposizioni transitorie in materia di reato permanente e continuato).*

Le disposizioni modificate dall'articolo 1 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

*(Disposizioni transitorie in materia di connessione).*

Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, la autorità giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.

ART. 9.

*(Disposizione transitoria in materia di notificazioni).*

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 3 e 4, se l'ufficio che procede avrà invitato l'indiziato o l'imputato, con apposita comunicazione, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendoli che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli è stata notificata sarà quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.